

CAMERA DEI DEPUTATI N. 597

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEI TRASPORTI
(RUFFINI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(FORLANI)

COL MINISTRO DELL'INTERNO
(COSSIGA)

E COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(BONIFACIO)

Applicazione dei regolamenti della Comunità economica europea relativi al trasporto di viaggiatori su strada tra gli Stati membri

Seduta del 15 ottobre 1976

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con il Regolamento della Comunità economica europea del 28 luglio 1966, n. 117/66 fu disposto che il Consiglio dei ministri della CEE doveva stabilire norme comuni a tutti i paesi membri per la disciplina dei servizi automobilistici regolari, regolari specializzati (trasporto di studenti e di operai) e per i servizi a navetta per il trasporto dei viaggiatori tra gli Stati membri.

Il predetto Consiglio ha poi approvato il 28 febbraio 1973 i regolamenti n. 516 e n. 517, che fissano le norme comuni per la regolamentazione dei citati servizi a datare dal 1° gennaio 1973, e demandano alla competenza degli Stati membri l'emanazione,

previa consultazione della Commissione CEE, di provvedimenti legislativi regolamentari e amministrativi per l'applicazione in ogni singolo Stato delle disposizioni contenute nei suddetti regolamenti.

La Commissione CEE in data 26 maggio 1972 ha approvato il regolamento n. 1172/72 con il quale vengono fissati i modelli comuni a tutti i paesi membri per il rilascio delle autorizzazioni per i servizi regolari, regolari specializzati e per i servizi a navetta nonché per la formulazione da parte delle imprese interessate delle relative domande.

Pertanto ai sensi dell'articolo 24 del regolamento CEE n. 516/72 e dell'articolo 22

del regolamento CEE 517/72 è stato predisposto l'unito disegno di legge per l'emanazione delle norme di esecuzione dei citati regolamenti.

Tali norme concernono:

1) il rilascio da parte del Ministero dei trasporti, Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, tramite le Direzioni compartimentali e gli Uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, delle autorizzazioni per i servizi regolari, regolari specializzati e per i servizi a navetta;

2) il rilascio da parte del Ministero dei trasporti, Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione dei modelli stabiliti dal Regolamento CEE n. 1172/72, relativi alle domande di autorizzazione per i servizi regolari, regolari specializzati e per i servizi a navetta, nonché dei modelli concernenti il resoconto annuale di esercizio che, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento CEE n. 517/72 del 28 febbraio, ogni impresa è tenuta a presentare alle Autorità concedenti;

3) l'obbligo, ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento CEE n. 517, da parte del titolare di una autorizzazione, che non intenda continuare ad esercitare un servizio, di inviare al Ministero dei trasporti, Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, un preavviso con la specificazione dei motivi per i quali viene posto fine all'esercizio del servizio stesso;

4) l'emanazione da parte del Ministero dei trasporti del provvedimento di revoca dell'autorizzazione, entro tre mesi dalla data del ricevimento del preavviso di cui sopra;

5) l'obbligo da parte dei titolari di autorizzazioni per servizi regolari, regolari specializzati e per i servizi a navetta di esibire, per il controllo e su richiesta, agli agenti cui sono affidati i servizi di polizia stradale, le autorizzazioni e gli altri documenti di cui all'articolo 17 del Regolamento CEE n. 517/72 e agli articoli 17 e 18 del Regolamento n. 516/72.

In particolare a carico delle imprese italiane sono previste le seguenti sanzioni:

a) ritiro della carta di circolazione, da quattro a otto mesi a seconda che l'impresa sia o meno recidiva, nel caso in cui vengano effettuati servizi regolari, regolari specializzati e servizi a navetta senza le

autorizzazioni previste dall'articolo 2 dei Regolamenti comunitari n. 516/72 e n. 517/72;

b) applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 25.000 a lire 100.000 a carico di quelle imprese che, pur essendo titolari di autorizzazioni per esercitare i servizi in argomento, non hanno a bordo del veicolo il documento di autorizzazione in originale o in copia conforme autenticata, il documento relativo al regolamento di esercizio, di cui all'articolo 17 del Regolamento CEE n. 517/72, e gli altri documenti previsti per i servizi a navetta dagli articoli 17 e 18 del Regolamento n. 516/72. La medesima sanzione è prevista per le imprese che abbiano i predetti documenti scaduti, incompleti o alterati;

c) applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 10.000 a lire 25.000 a quelle imprese che, in violazione degli obblighi previsti dagli articoli 10 e 18 paragrafo 2 del Regolamento n. 517/72 non provvedano ad inviare al Ministero dei trasporti, Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione un preavviso in caso di cessazione anticipata del servizio e il resoconto annuale di esercizio.

Alla medesima sanzione sono soggette le imprese che effettuano i servizi con modalità di esercizio diverse da quelle contenute nel documento di autorizzazione;

d) dichiarazione di decadenza dell'autorizzazione quando un'impresa venga a perdere i requisiti di idoneità di cui all'articolo 3 dei Regolamenti CEE n. 517/72 e 516/72 ovvero si renda responsabile di ripetute e gravi irregolarità di ordine amministrativo.

Tali sanzioni sono state previste tenendo conto in linea di massima di quanto già stabilito per altri trasporti nell'ambito comunitario, con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1969, n. 1226, in applicazione del Regolamento del Consiglio della comunità economica europea n. 117/66 del 28 luglio 1966 e del Regolamento della Commissione della comunità economica europea n. 1016/68 del 9 luglio 1968.

In applicazione di quanto disposto dall'articolo 18, paragrafo 2, del Regolamento CEE n. 517/72 e dall'articolo 19, paragrafo 2 del Regolamento CEE n. 516/72, il disegno di legge contempla che le infrazioni commesse in territorio italiano da imprese aventi la loro sede in uno degli

altri Stati membri della Comunità economica europea siano contestate dagli agenti, cui sono affidati i servizi di polizia stradale, e che i relativi verbali vengano inviati al Ministero dei trasporti, il quale è tenuto a dare comunicazione dell'infrazione commessa dall'impresa inadempiente alle competenti autorità dell'altro Stato membro, che ha rilasciato l'autorizzazione.

Quest'ultimo paese provvede poi ad applicare a carico dell'impresa che ha commesso l'infrazione le sanzioni che saranno previste dalle proprie norme di applicazione in corso di emanazione, informandone successivamente le competenti autorità italiane.

Analogamente le infrazioni commesse da imprese italiane in territorio degli altri Stati membri della Comunità saranno accertate dagli agenti di tali paesi e comunicate alle autorità italiane per le conseguenti sanzioni amministrative previste dalla presente legge, da applicare nei confronti delle ditte inadempienti.

Inoltre a seguito della liberalizzazione disposta con Regolamento CEE n. 117/66 di alcuni tipi di servizi occasionali per il trasporto internazionale di viaggiatori effettuati con autobus nell'ambito dei paesi facenti parte della Comunità economica europea, sono stati fissati con Regolamento CEE n. 1016/68 i modelli relativi ai documenti di controllo dei citati trasporti. In particolare l'articolo 6 di quest'ultimo Regolamento ha stabilito che gli Stati membri debbono emanare le disposizioni necessarie all'esecuzione del Regolamento e concernenti la durata di validità del libretto dei fogli di viaggio, l'utilizzazione e la conservazione di detto foglio di viaggio e possono emanare le disposizioni concernenti i visti sui fogli

di viaggio da parte degli agenti incaricati del controllo.

Le norme di esecuzione italiane (decreto del Presidente della Repubblica n. 1226 del 29 dicembre 1969, articolo 2, ultima parte del secondo comma), prevedono che « il foglio di viaggio deve essere vistato ai posti di frontiera in entrata e in uscita dal territorio italiano con l'indicazione della data di passaggio ».

La Commissione della CEE ha fatto conoscere che quattro paesi della Comunità, non avvalendosi della facoltà di cui al precitato articolo 6 del Regolamento comunitario n. 1016, non hanno imposto alcuna formalità all'atto del passaggio delle loro frontiere da parte dei vettori comunitari.

Pertanto la stessa Commissione, allo scopo di ridurre le formalità amministrative all'atto del passaggio delle frontiere degli Stati membri e al fine di armonizzare le disposizioni applicabili ai trasporti intracomunitari di viaggiatori su strada, ha suggerito al Governo italiano di sopprimere l'obbligo anzidetto.

Riconosciuto che la soppressione di detto obbligo non verrà a determinare alcun inconveniente e sarà utile per un maggiore snellimento del passaggio delle frontiere da parte degli autobus impiegati sui servizi internazionali occasionali si è predisposto l'articolo 15 che modifica il secondo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1969, n. 1226.

Il disegno di legge riproduce analogo provvedimento già approvato dalla Camera dei deputati nel corso della VI legislatura (atto n. 2480), trasmesso al Senato (atto n. 1715) e decaduto per sopravvenuto scioglimento delle Camere.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Le autorizzazioni per i servizi regolari e per i regolari specializzati, di cui all'articolo 2 del Regolamento n. 517/1972 del Consiglio della Comunità economica europea del 28 febbraio 1972, vengono rilasciate dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - tramite le Direzioni compartimentali e gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione alle imprese che hanno la loro sede sul territorio nazionale e che siano in possesso dei requisiti di capacità morale, tecnica e finanziaria per essere ammesse ad effettuare trasporti internazionali di persone.

ART. 2.

Le autorizzazioni per i servizi a navetta, di cui all'articolo 2 del Regolamento n. 516/1972 del Consiglio della Comunità economica europea del 28 febbraio 1972, vengono rilasciate dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - a imprese italiane e a vettori degli altri Stati membri della Comunità economica europea, che nei paesi in cui i loro autobus sono immatricolati, siano in possesso dei requisiti per essere ammessi ad effettuare trasporti internazionali di persone.

ART. 3.

Il Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - provvede al rilascio dei modelli stabiliti dal Regolamento numero 1172/72 della Commissione della Comunità economica europea del 26 maggio 1972, relativi alle domande di autorizzazione per i servizi regolari, regolari specializzati e per i servizi a navetta, nonché di quelli riguardanti il resoconto annuale di esercizio per i servizi regolari e regolari specializzati.

ART. 4.

Il titolare di una autorizzazione per un servizio regolare e per un servizio regolare specializzato è tenuto a fornire al Ministero

dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - un resoconto annuale di esercizio, separatamente per ciascun servizio, ai sensi dell'articolo 17 paragrafo 2 del citato Regolamento n. 517/72 del 28 febbraio 1972.

ART. 5.

Il titolare di un'autorizzazione per un servizio regolare e regolare specializzato, qualora non intenda continuare ad esercitare il servizio, deve darne, in base all'articolo 10 del predetto Regolamento n. 517/72, tempestiva comunicazione scritta al Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - specificando i motivi per i quali viene posto fine all'esercizio della linea.

ART. 6.

Il Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - procede entro tre mesi dalla data di ricevimento del preavviso di cui sopra, alla revoca dell'autorizzazione.

ART. 7.

Le autorizzazioni e gli altri documenti di cui all'articolo 17 del Regolamento n. 517/72 e agli articoli 17 e 18 del Regolamento n. 516/72 debbono essere esibiti, per il controllo e su richiesta, agli agenti cui sono affidati i servizi di polizia stradale, ai sensi degli articoli 136 e 137 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

Eventuali infrazioni riscontrate, ove commesse da vettori di altri Stati membri della Comunità economica europea, debbono essere immediatamente rese note al Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - per le successive segnalazioni da fare alle competenti Autorità dello Stato membro cui appartiene il vettore che ha commesso l'infrazione, in base all'articolo 18 paragrafo 2 del Regolamento CEE n. 517/72 ed all'articolo 19 paragrafo 2 del Regolamento CEE n. 516/72.

ART. 8.

Chiunque, senza le prescritte autorizzazioni, effettua i servizi regolari, regolari specializzati ed i servizi a navetta, di cui ai citati Regolamenti del Consiglio della Comunità economica europea n. 516/72 e n. 517/72, è punito con la sospensione dell'efficacia della carta di circolazione, prevista dall'articolo 1 della legge 9 luglio 1967, n. 572.

ART. 9.

Chiunque effettua servizi regolari, regolari specializzati e servizi a navetta senza tenere a bordo del veicolo i documenti, di cui all'articolo 17 paragrafo 2 del Regolamento CEE n. 517/72 e di cui agli articoli 17 e 18 del Regolamento CEE n. 516/72 ovvero con documenti scaduti, incompleti od alterati, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 25.000 a lire 100.000, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato.

ART. 10.

Il titolare di un'autorizzazione per un servizio regolare, per un servizio regolare specializzato che non ottemperi agli obblighi, di cui agli articoli 10 paragrafo 1 e 17 paragrafo 2 del Regolamento CEE, n. 517/72, relativi all'invio al Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - del resoconto annuale di esercizio e del preavviso per l'anticipata cessazione di un servizio è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 10.000 a lire 25.000.

Alla stessa sanzione amministrativa è soggetto il titolare di un'autorizzazione per un servizio regolare, regolare specializzato e per un servizio a navetta ove effettui il servizio con modalità di esercizio diverse da quelle previste dal documento di autorizzazione, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 del Regolamento CEE, n. 517/72.

ART. 11.

Il titolare di un'autorizzazione per un servizio regolare, per un servizio regolare specializzato e per un servizio a navetta

viene dichiarato decaduto dall'autorizzazione stessa, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento CEE n. 517/72 e dell'articolo 19 del Regolamento CEE n. 516/72:

- a) quando venga a perdere i requisiti di cui all'articolo 3 dei citati Regolamenti;
- b) quando si renda responsabile di ripetute e gravi irregolarità di ordine amministrativo.

Nel caso di cui alla lettera a) la decadenza decorre dalla data in cui il fatto viene accertato.

Negli altri casi la pronuncia di decadenza deve essere preceduta da due successive diffide intimare al titolare dell'autorizzazione ed è operativa dalla scadenza del termine stabilito nell'ultima diffida.

ART. 12.

Le infrazioni alle norme della presente legge debbono essere contestate immediatamente. A tal fine hanno lo stesso valore di contestazione gli accertamenti verbalizzati dagli agenti di polizia stradale, nonché, per infrazioni commesse da vettori italiani fuori dal territorio nazionale, le comunicazioni ricevute in merito dai Governi degli altri Stati membri della Comunità economica europea.

In ogni caso copia del verbale o copia della comunicazione degli altri Stati membri deve essere trasmessa all'ufficio periferico della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione territorialmente competente in relazione al luogo in cui è stata accertata l'infrazione e al Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

ART. 13.

Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente legge sono applicate con l'osservanza delle disposizioni contenute negli articoli da 3 a 9 della legge 24 dicembre 1975, n. 706.

ART. 14.

Il secondo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1969, n. 1226, è così sostituito: « Il foglio di viaggio deve contenere l'elenco nominativo dei viaggiatori ».